

Allegato "D" alla deliberazione  
C.C. n. 9 del 23.01.2018

Il Segretario Comunale  
Faiello dott. Marcello



# **COMUNE DI CHIEVE**

## **NOTA INTEGRATIVA**

(Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – n. 9.3 – lett. m)

### ***Bilancio di Previsione***

***2018 – 2020***

## **Tempi e modalità di approvazione del bilancio di previsione 2018 -2020**

Per tutte le pubbliche amministrazioni dal 01 gennaio 2016 entra a regime il nuovo sistema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n.118 e s.m.i..

Il nuovo schema di bilancio redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.9 al suddetto Decreto, presenta una diversa struttura delle entrate e delle spese e prevede stanziamenti di cassa per il primo esercizio di riferimento.

Le entrate del bilancio sono classificate in titoli e tipologie.

Le spese del bilancio sono classificate in missioni, programmi e titoli.

Il nuovo sistema contabile prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario (almeno triennale), debba essere deliberato dalla Giunta entro il 15 novembre di ogni anno e presentato al Consiglio per l'approvazione che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i 20 gg. successivi all'approvazione del bilancio, la Giunta approva il Piano esecutivo di gestione e delle performance – obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 - (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 in data 06.12.2017), è stato prorogato al **28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alle disposizioni vigenti, da ultima la Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232/16) e s.m.i. ed alle indicazioni per ora emerse dalla lettura del DDL "Legge di Bilancio 2018" che sta seguendo l'iter parlamentare per l'approvazione.

La presente nota integrativa ha lo scopo di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio approvato con delibera di Giunta n.99 del 19.12.2017.

La stessa viene redatta secondo quanto indicato nell'allegato A/1 punto 9.11 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. e con contenuti minimi che di seguito verranno presentati.

1. **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

## ENTRATE

La formulazione delle previsioni per ciò che concerne l'Entrata è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio per il 2017 e dalla lettura del DDL "Legge di Bilancio 2018" in fase di approvazione, che hanno confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per il 2018, ad eccezione della TARI, mantenendo inalterate le modifiche riguardanti l'IMU e la TASI apportate nel 2017 ed i conseguenti riflessi sul Fondo di Solidarietà Comunale.

### IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.23/2011 Art. 1, commi 639 -731, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 10 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017		
<b>Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Euro 135.096,45 - Accertamenti registrati per cassa in quanto tributo in autoliquidazione (al 19.12.2017)		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Euro 265.000,00	Euro 275.000,00	Euro 280.000,00

Con la legge di stabilità 2016, dal primo di gennaio 2016 veniva eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all' abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che pertanto non potevano più essere considerati esenti dall' imposta.

Per questi immobili (fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9), la legge di stabilità prevedeva la riduzione del 50% della base imponibile a condizione che vengano utilizzate come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

2. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
3. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione principale; lo stesso può possedere solo un altro immobile nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale non classificate nelle categorie A1/A8 e A9;
4. il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU (da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le predette condizioni).

Altra rilevante novità ha riguardato i **terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD)**, per i quali è stata disposta la **totale esenzione dall'IMU**.

Ai sensi dell'art.6 del DL 16/2017, lo stanziamento IMU previsto in bilancio, tiene conto della riduzione per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (per il 2018 la quota a carico del Comune di Chieve è pari ad euro 52.475,37), come indicato nel Fondo di Solidarietà Comunale, pubblicato dal ministero delle Finanze in data 30.11.2017.

L'incremento dello stanziamento relativo agli anni 2019 e 2020 considera l'entrata a regime, ovvero aumentata della quota IMU accertata negli ultimi 2 anni grazie al lavoro di verifica e controllo effettuato a partire dal mese di settembre 2016 sugli omessi, errati e/o insufficienti versamenti dell'imposta e che dovrebbero portare ad una crescita dell'entrata.

#### **TASI: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639 -731, Legge n. 147/2013 Art. 1, commi 14 e 708 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Euro 25.630,00= Accertamenti registrati per cassa in quanto tributo in autoliquidazione (al 19.12.2017)		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Euro 51.000,00	Euro 60.000,00	Euro 65.000,00

La Legge di stabilità 2016, ha abolito la TASI per le abitazioni principali a far data dal 01.01.2016, sia per il possessore che per l'utilizzatore e il suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal 01.01.2016 pertanto, il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale che sono esenti. Restano imponibili le abitazioni di lusso (A/1 – A/8 – A/9).

Lo stanziamento TASI previsto in bilancio, tiene conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.

L'incremento dello stanziamento relativo agli anni 2019 e 2020 considera l'entrata a regime, ovvero aumentata della quota TASI accertata negli ultimi 2 anni grazie al lavoro di verifica e controllo effettuato a partire dal mese di settembre 2016 sugli omessi, errati e/o insufficienti versamenti dell'imposta e che dovrebbero portare ad una crescita dell'entrata.

#### **TARI: TASSA SUI RIFIUTI**

<b>Principali norme di riferimento</b>	D.L. n.102/2013 convertito in Legge n.124/2013 Art. 1, commi 641 - 668, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 27 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Euro 279.656,75= Accertamenti registrati sulla base delle liste di carico (esercizio 2017)		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Euro 272.000,00	Euro 252.000,00	Euro 252.000,00

La legge di bilancio 2017 e sembra confermato anche per l'anno 2018, ha concesso la possibilità di modificare le tariffe della TARI. Per il Comune di Chieve il Piano Finanziario TARI è stato redatto considerando la necessaria ed integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 24.11.2017 è stato approvato il nuovo contratto di servizio ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio associato di igiene ambientale, per il periodo 2015-2022 con opzione 2023-2027. Contratto sottoscritto in data 13.12.2017 dal Comune di Chieve.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

<b>Principali norme di riferimento</b>	D.Lgs. n.360/1998 Legge di stabilità 2017		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Euro 203.915,17= Accertamenti registrati per cassa al 19.12.2017		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Euro 210.000,00	Euro 220.000,00	Euro 225.000,00

Per l'esercizio 2018 l'applicazione del tributo viene confermata con le medesime modalità del 2017 – aliquota dello 0,70% senza scaglioni.

Gli incrementi degli importi stanziati negli anni 2019 e 2020 tengono conto delle indicazioni derivanti dalle simulazioni di incasso effettuate sul sito del MEF

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

A seguito della pubblicazione delle quote del Fondo di Solidarietà nazionale, è stato stanziato in bilancio l'importo stabilito per il Comune di Chieve.

Dallo stesso è stata decurtata la quota di contributo ex AGES che, anche per il 2018, sarà a carico del Comune di Chieve in quanto Capo Convenzione del Servizio di Segreteria al 31.12.2016. A compensazione parziale di tale decurtazione è prevista una quota di rimborso pari ad euro 6.600,00 prevista a carico dei comuni facenti parte della Convenzione stessa.

## **CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

Per l'anno 2018 il fondo per lo sviluppo degli investimenti relativo ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti è stato azzerato in quanto al 31.12.2016 è terminato l'ammortamento di tutti i mutui in parola.

Sono previsti trasferimenti di fondi da Comunità Sociale Cremasca per progetti a valere sul FNA (fondo nazionale non autosufficienti) per circa 10.000,00€ che vengono poi trasferiti alle istituzioni sociali private che svolgono servizi a favore dei titolari del progetto oppure direttamente alle famiglie.

Dal 2017 è stato istituito con D.Lgs. 65 del 13.04.2017, il Fondo Nazionale sistema integrato 0-6 anni.

Dal 2018 il Fondo sostegno affitti viene erogato dalla Regione Lombardia a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. e da questa erogato ai Comuni per la distribuzione ai cittadini richiedenti.

Vengono inoltre previsti trasferimenti per altre finalità negli stessi importi assegnati per il 2016.

## **PROVENTI EXTRATRIBUTARI**

I proventi da servizi pubblici sono stati previsti a seguito di analisi quali - quantitativa di accesso da parte degli utenti destinatari dei servizi ed in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state determinate con delibera di Giunta Comunale n.93 del 24.11.2017.

Le entrate per violazioni sanzioni al CDS sono previste nell'ammontare complessivo di Euro 6.000,00 e sono ripartite secondo quanto stabilito dalla normativa in essere e come di seguito precisato nella G.M. n.88 del 24.11.2017.

Tra le entrate dei servizi pubblici si evidenziano inoltre:

Euro 60.000,00= per quota gestione servizi gas metano sulla base del contratto di concessione stipulato con la G.E.I., la Provincia di Cremona si sta occupando di indire una gara per l'affidamento del servizio come previsto dalla normativa in essere;

Euro 15.000,00= per contributo da GSE per l'impianto fotovoltaico insistente sul tetto della scuola primaria;

Euro 1.500,00= quale corrispettivo di vendita energia da impianto fotovoltaico;

## **ENTRATE per ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE**

Nel 2018 vengono inoltre previste entrate dell'importo complessivo pari a 100.000,00€ per contributi da rilascio di concessioni edilizie e da sanzioni per violazioni alle norme edilizie sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Tecnico con nota a protocollo n.8296/2017.

Come previsto dall'art.1 comma 460 della Legge 232/2016 (Stabilità 2017), a decorrere dall'anno 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR n.380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Le entrate in parola nel triennio 2018 - 2020, verranno impiegate esclusivamente per spese di investimento come meglio specificato nell'ambito delle specifiche missioni e programmi del DUP.

## **ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI**

Per il triennio non sono state previste assunzioni di nuovi mutui e prestiti.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria la legge di stabilità 2017, consentiva di prorogare l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso all'anticipazione. Fino ad oggi non è stato necessario effettuare l'innalzamento concesso. Con deliberazione di Giunta Municipale n.90 del 29.11.2017 si è autorizzato il tesoriere comunale a ricorrere – se necessario – all'anticipazione nei limiti consentiti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/00, nei limiti dei 3/12 delle Entrate correnti accertate con rendiconto finanziario 2016.

## **SPESE CORRENTI**

Per ciò che concerne la spesa corrente, le previsioni sono state formulate tenendo conto delle spese assestate 2017, delle spese obbligatorie (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio in essere, ecc...), di quelle consolidate e di quelle già assunte in esercizi precedenti, delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si è tenuto altresì conto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative relative alle spese di personale, alle spese per incarichi di collaborazione autonoma, alle spese per acquisto di beni e servizi.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel quarto anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi tre anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi due anni del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n., in tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente **si è avvalso** della facoltà di accantonare quote inferiori al 100% del fondo rispettando le percentuali minime sopra indicate.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali è possibile non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono stati individuati nei trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, nei crediti assistiti da fidejussione e nelle entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo è stata pertanto preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente e dell'attività di recupero delle stesse effettuata negli anni precedenti e prevista per l'anno in corso e successivi.

Nell'ambito delle entrate tributarie l'unica risorsa di incerta riscossione è stata individuata nella TARI che viene annualmente accertata in base alle liste di carico.

Anche le entrate da riscossione coattiva sono state escluse dal calcolo in quanto accertate per cassa.

Tra le entrate extratributarie, particolare attenzione è stata riservata ai proventi per violazioni al codice della strada in considerazione di quanto di seguito riportato:

- fino al 31.12.2014, non essendo previsto un principio obbligatorio nel precedente sistema contabile per la registrazione e imputazione di tali accertamenti, in aderenza al principio della prudenza, tali entrate venivano accertate per cassa;
- dal 01.01.2015, le stesse devono essere obbligatoriamente accertate in base all'esigibilità delle stesse, che si considera tale solo ad avvenuta notifica del verbale al contravventore;

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, tra i seguenti metodi possibili, è stato assunto il metodo della media semplice **(metodo A) tenendo conto non solo delle riscossioni in conto competenza ma anche delle riscossioni in conto residui dei cinque anni precedenti.**

o **metodo A:** media semplice;

o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;

o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Tra gli allegati al Bilancio Previsionale si trovano le schede con l'evidenza delle modalità del calcolo del Fondo per ogni voce.

La dimensione iniziale del fondo determinata in sede di bilancio di previsione, verrà calcolata solo a rendiconto nella sua dimensione definitiva, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di amministrazione di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

## Fondo di riserva

Il fondo rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% - 0,45% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Facendo l'ente ricorso saltuariamente all'anticipazione di tesoreria è necessario effettuare lo stanziamento allo stesso per minimo lo 0,45%, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

## Entrate e Spese non ricorrenti

L'art.25, comma 1, lettera b) della Legge n.196 del 31.12.2009 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Nei primi tre titoli della parte entrata del bilancio (entrate correnti) sono previste entrate non ricorrenti, per un importo pari a 39.000,00€ per l'anno 2018 e pari ad euro 13.000,00€ per l'anno 2019, in quanto l'amministrazione ha proceduto alle verifiche sui versamenti ICI, IMU e TASI a partire dall'anno d'imposta 2012, e sta procedendo nel segno della continuità, all'ordinaria attività di verifica e controllo.

Tra le spese correnti sono previste le spese non ripetitive relative al quantum dovuto alla Cooperativa che sta effettuando le verifiche in merito ai versamenti ICI – IMU e TASI ed alle spese relative agli avvisi di accertamento (spedizione e notifica degli stessi).

Si è poi considerato di riservare una quota pari a circa 10.000€ per le attività relative al cambio di centralino telefonico, all'aumento della quota di capitale a Comunità sociale Cremasca, nonché per l'adesione al Pago Pa, per la costruzione/ammodernamento del sito internet del Comune.

Si rileva inoltre che una quota pari a 3.000,00€ (dei 30.000,00€ stanziati in entrata) è considerata relativa ad accertamenti ordinari.

Si è inoltre ritenuto di prevedere un accantonamento pari a 5.265,00€ per passività potenziali (Fondi rischi).



## **2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.**

**Il risultato di amministrazione verrà determinato a seguito del rendiconto finanziario dell'esercizio 2017 da approvare entro il prossimo 30 aprile 2018.**

I nuovi principi contabili al punto 9.2, stabiliscono che in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

**Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 risulta pari ad €. 314.633,19 al netto del FPV**, come si evince dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/201,1

Ad oggi non è possibile determinare la composizione del risultato di amministrazione presunto in quanto ci sono ancora diverse operazioni di fine anno da registrare.

**Il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.**

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

## **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2018-2020 è previsto l'unico investimento con il progetto "6.000 Campanili" che prevede un intervento di manutenzione straordinaria sulle strade, con finanziamento ministeriale.

Non sono previsti investimenti finanziati con mutui.

## **4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**6. Elenco dei propri Enti ed organismi strumentali.**

Non sono presenti organismi strumentali o Enti strumentali controllati come definiti rispettivamente dall'art. 9 – comma 7 – e dall'art. 21 del DPCM 28/12/2011.

**7. Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota di partecipazione**

Al 01.01.2018 il Comune possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Padania Acque Spa                  | quota partecipazione: 0,81592%; |
| • S.C.R.P. Spa                       | quota partecipazione: 0,95%;    |
| • C.S.C. azienda speciale consortile | quota partecipazione: 1,6%.     |

Si ricorda che la società Padania Acque Gestione Spa, a far tempo dal 01.12.2015, è stata incorporata dalla società Padania Acque Spa che è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata. Pertanto Padania Acque spa è subentrata nell'affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, in qualità di gestore unico.

**8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richiesti dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

**Saldo di competenza**

Si ricorda che l'art.1 comma 707 della legge di stabilità 2016 ha disposto che a far tempo dal 01.01.2016, cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno.

I successivi commi 709 e 710 precisano che gli enti locali e le regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al **saldo di competenza**, quale **differenza tra le entrate finali e le spese finali che deve assumere un valore non negativo**.

Le voci del saldo in termini di competenza sono:

- in entrata, quelle risultanti dai titoli 1-2-3-4-5 dello schema del bilancio armonizzato;
- in uscita, quelle risultanti dai titoli 1-2-3 del medesimo schema.

Per gli anni 2018 e 2019, dal saldo vengono esclusi il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) ed i Fondi spese potenziali, inoltre sia nelle entrate che nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il Fondo pluriennale vincolato (FPV) al netto della quota riveniente da debito. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato (FPV) dovrà essere finanziato dalle entrate finali.

Allegato al Bilancio di Previsione si trova il relativo prospetto dimostrativo per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 secondo il modello previsto nell'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.

### **Situazione di cassa**

Si ricorda che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per il primo esercizio del bilancio triennale (2018).

Lo stanziamento della cassa non può superare la somma dei residui e delle previsioni di competenza.

L'Ente presenta una situazione di cassa iniziale pari ad Euro 52.743,66= NON VINCOLATA.

In considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, si prevede un saldo finali pari ad Euro 278.281,41= NON VINCOLATO.

### **Conclusioni**

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei nuovi principi contabili, nonché delle comunicazioni in merito ai trasferimenti da Fondo di Solidarietà Comunale. Le poste di bilancio dovranno comunque essere verificate nel corso dell'anno e, se necessario, dovranno essere effettuate le necessarie variazioni.

Chieve, 19.12.2017

Il Responsabile dell'Area  
Il Segretario Comunale  
Faiello dott. Marcello